

MODELLO DICHIARAZIONE DNSH (CATEGORIA 2) - DIGITAL TRANSITION FUND - PNRR

Modello di autodichiarazione del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per il potenziale investimento da parte del Fondo *Digital Transition Fund – PNRR* (“DTF” o il “Fondo”) nella società beneficiaria appartenente alla CATEGORIA 2.

Il \La sottoscritto\ a _____ nato\ a _____
il _____, CF _____, in qualità di legale rappresentante
della Società _____, con sede legale in _____ (città)
Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____, posta elettronica certificata
(PEC) _____,

consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la presente:

dichiara

- il potenziale investimento da parte del Fondo sarà realizzato nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento EU 2020/852, a norma dell’articolo 17 del medesimo Regolamento (UE) 2020/852 (cfr. Allegato 1 in appendice alla presente dichiarazione);
- in particolare, le attività svolte dalla Società, ivi incluse le attività che saranno avviate anche successivamente all’eventuale investimento da parte del Fondo, e il loro risultato, non compromettono il rispetto del suddetto criterio DNSH (secondo l’alinea che precede);
- tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono veritiere.

Sezione 1 – Verifiche Preliminari

1. Il codice NACE/ATECO della Società, in qualità di soggetto beneficiario dell'investimento da parte del Fondo, è _____, il quale non rientra nei settori esclusi esplicitati all'interno della Lettera d'Invito di CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., e richiamati nell'Allegato 2 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).
2. La presente Società propone un investimento da parte del Fondo di Euro _____ (in lettere) e, pertanto, rientra nella cd. CATEGORIA 2¹ in quanto inferiore alla soglia di rilevanza.
3. L'investimento a favore della presente Società comprende anche attività di R&I (cd. Ricerca e Innovazione):

[] Sì; [] No

Sezione 2 – Requisiti Generali

La presente Società dichiara che le attività svolte dalla medesima non rientrano nella “Lista di Esclusione” di cui all'Allegato 3 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).

Sezione 3 – Per i soli investimenti in attività di R&I

Se al punto 3, della Sezione 1, è stato indicato “Sì”, e dunque l'investimento comprende anche attività di R&I, la Società dovrà completare anche la presente Sezione 3, in caso contrario l'autodichiarazione termina con la Sezione 2.

1. La presente Società conferma che il finanziamento ricevuto non sarà destinato *ex ante*, ad attività di ricerca e innovazione che ricadano nella cosiddetta “Brown R&I” (cfr. Allegato 4 in appendice alla presente dichiarazione), la quale riguarda, ad esempio, fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III degli Orientamenti Tecnici² sull'applicazione del principio DNSH (cfr. Allegato 5 in appendice alla presente dichiarazione), inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche, ecc. [] Sì; [] No
2. La presente Società conferma che le attività finanziate non rientrino tra quelle escluse, così come definite nella relativa scheda tecnica³. [] Sì; [] No

¹ Il rispetto del principio DNSH è verificato tramite due modi diversi, a seconda che l'investimento sia maggiore o minore di 10 milioni di EUR (Categoria 1 > €10 Mln; Categoria 2 < €10 Mln). Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH); 13/10/2022.

² Commissione Europea, Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, 2021/C 58/01.

³ La medesima lista di esclusione di cui al punto 2, Sezione 2, Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - (Appendice Scheda 26 - Lista di esclusione, pag. 277); 13/10/2022.

Data

Firma del Legale rappresentante^[4]

⁴ La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO 1 estratto dal Regolamento (UE) 2020/852

art 9

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- d) la transizione verso un'economia circolare;*
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

art 17

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;*
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;*
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:*
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o*
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;*
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:*
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;*
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o*
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;*
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o*
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:*
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o*
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.*

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

ALLEGATO 2 Codici NACE / ATECO soggetti ad esclusione come riportati alla Scheda 26 di cui alla Guida operativa allegata alla circolare RGS- MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.

Il soggetto gestore non può operare investimenti ricadenti nell'ambito dei seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);*
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;*
- 07: estrazione di minerali metalliferi;*
- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);*
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;*
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;*
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;*
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;*
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;*
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.*

ALLEGATO 3 lista di esclusione estratta dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

Appendice Scheda 26 – Lista di esclusione ⁵

- 1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁶;*
- 2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷;*
- 3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ⁸ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁹;*
- 4. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.*

⁵ In base alle indicazioni riportate nell'Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

⁶ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁷ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

ALLEGATO 4 - Normativa di riferimento per le attività di “brown” R&I

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (Allegato V, punto B)

B. Attività escluse

Il fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;*
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;*
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);*
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;*
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);*
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;*
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;*
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;*
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);*
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;*
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;*
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:*
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;*
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;*
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;*

13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;*
- b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;*

14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;

15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;*
- b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.*

ALLEGATO 5 - Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) (Allegato III)

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.

- *In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:*
 - *la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO₂e/kWh nell'arco della vita economica dell'impianto; o*
 - *la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con predisposizione all'impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:*
 - *il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;*
 - *la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
 - *lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;*
 - *l'RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.*
- *È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.*
- *È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che*
 - *la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato; o*
 - *l'investimento nell'impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l'intero sistema «efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.*

- *È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.*
- *In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che:*
 - *la caldaia o l'impianto assicuri la conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;*
 - *la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
 - *la misura comporti un significativo miglioramento dell'ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell'inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.*